



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LISEI, BALBONI e DE PRIAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023

Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

ONOREVOLI SENATORI. - Nel passato, anche recente, le Camere hanno affrontato il tema della tutela dei beni mobili e immobili, culturali o ambientali, indipendentemente dalla loro natura privatistica o pubblicistica. Ad esempio, con riferimento al codice penale, l'articolo 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) ha subito delle modificazioni in virtù del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevede una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro, e della legge 9 marzo 2022, n. 22, contenenti, rispettivamente, disposizioni in materia di tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano e disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

L'avvertita necessità di tutelare il decoro urbano delle città da atti di deturpamento o danneggiamento è aumentata negli anni a fronte di un progressivo degrado non solo delle periferie ma anche del centro di molte città, degrado che ha interessato parchi e aree verdi protette, aree adibite ad eventi pubblici, fiere e mercati cittadini, scuole e università, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, autostazioni e mezzi di trasporto pubblico, siti archeologici, musei, luoghi di interesse e sottoposti a tutela artistica, culturale e turistica.

In ambito culturale il legislatore ha voluto trasfondere nei provvedimenti proposti o adottati nel tempo proprio la necessità di tutelare beni pubblici e privati importanti introducendo disposizioni con finalità dissuasive e deterrenti e prevedendo un rafforzamento delle sanzioni di natura amministrativa e penale.

Tuttavia fatti occorsi nel 2022 ed anche nell'anno in corso mostrano che l'obiettivo dissuasivo non sempre ottiene il risultato sperato. Taluni hanno riguardato situazioni limite che nessuno penserebbe possano accadere: da chi ha condotto il veicolo che guidava, un SUV Maserati a noleggio, sulla scalinata di Trinità dei Monti dicendo di essersi reso conto tardi che non si trovava su una strada a chi ha percorso su uno scooter, sempre a noleggio, parte del parco archeologico degli scavi di Pompei; da chi ha fatto sci nautico sul Canal Grande a Venezia a chi ha inciso dei graffiti sulle mura del Colosseo; da chi ha imbrattato di vernice una facciata di Palazzo Madama a chi - i sostenitori di un'associazione ambientalista - il 1° aprile di quest'anno, per denunciare i danni causati dal mutamento climatico, ha versato del liquido nero nella fontana della Barcaccia rischiando di danneggiare permanentemente un'opera di Pietro e Gian Lorenzo Bernini, già vandalizzata nel 2007 con un cacciavite e nel 2015 da bottiglie scagliate contro, 110 scalfiture che sono costate 75.000 euro di risorse pubbliche.

Naturalmente per il fatto di Trinità dei Monti (come per gli altri) non è possibile ipotizzare, data la notorietà a livello mondiale del luogo e del bene, che la persona, anche se non italiana, di oltre trent'anni, fosse inconsapevole del fatto che stava conducendo il veicolo su una gradinata storica e danneggiando un sito protetto dall'Unesco (l'ipotesi di reato fu distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, con un danno calcolato in euro 50.000).

Tali azioni hanno quindi una loro gravità e non possono essere definite delle «bravate» o comprese perché, come nel caso della Barcaccia, compiute per sensibilizzare le coscienze delle persone sui grandi temi: sotto il profilo sociale sono gravi perché coloro che le hanno commesse o non le hanno considerate affatto un'anomalia comportamentale o le hanno commesse soppesando i pro e i contro. Un danno non solamente economico ma anche d'immagine per le città e per l'Italia: incidono sulla percezione che gli stranieri, soprattutto giovani, possono avere dell'Italia: il bel Paese dalla massima libertà dove è concesso fare ciò che da loro non è concesso e verrebbe velocemente sanzionato, anche con l'arresto.

A situazioni simili il legislatore reagisce con gli strumenti che ha a disposizione, quali la richiesta di informazioni relative al fatto occorso e le azioni che potevano e potrebbero essere assunte per prevenire situazioni simili o proponendo modifiche alle leggi con l'auspicio di raggiungere un quadro normativo efficiente attraverso l'inasprimento delle pene e delle sanzioni, includendo talvolta nuove fattispecie di reato.

Nel caso del presente disegno di legge si intende rafforzare i contenuti del citato decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, in materia di tutela del decoro nonché le disposizioni dell'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento.

Si ritiene opportuno evidenziare che la prevenzione di atti vandalici è assolutamente necessaria in quanto tali azioni producono danni che interessano direttamente o indirettamente i cittadini e producono riflessi sulle

istituzioni pubbliche: il cittadino si aspetta risposte da queste e si lamenta se rimangono inerti. Le istituzioni vengono sollecitate ad agire anche perché alla problematica di carattere sociale derivante dell'atto in sé, cioè della persona o delle persone che in piena consapevolezza decidono di danneggiare qualcosa che non è loro e che può avere anche un valore storico, artistico, culturale, simbolico, si aggiunge la questione delle spese alle quali devono far fronte lo Stato, le regioni o gli enti locali per sanare ciò che è stato oggetto di vandalismo, per il cui ripristino i tempi necessari, talvolta lunghi, possono anche impedire in tutto o in parte la loro fruizione.

Sono danni che quando accadono sottraggono, per la loro risoluzione, risorse finanziarie pubbliche che avrebbero potuto avere altro utilizzo, ad esempio servizi alle persone, interventi di carattere sociale o culturale o di risanamento di spazi urbani.

Oltretutto è necessaria l'applicazione di misure deterrenti per evitare che il reato impunito possa essere emulato o riproposto.

Infine, con riferimento ad azioni contro beni mobili o immobili pubblici, o, di interesse o utilità pubblica, crediamo che il diritto di scegliere di compiere azioni di disobbedienza civile o di protesta sociale non deve essere assolutamente confuso con il non-diritto a compiere azioni vandaliche, che potrebbero avere conseguenze permanenti sul bene offeso, per porre all'attenzione delle persone questo o quel problema o esigenza, è un non-principio che non può essere in alcun modo legittimato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « urbano ed extraurbano, » sono inserite le seguenti: « nonché degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

b) le parole: « l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « l'accessibilità e la fruizione dei predetti infrastrutture ed edifici ovvero ponga in essere atti diretti a distruggere, deteriorare e rendere in tutto o in parte inservibili gli stessi »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti della persona che ha riportato una o più denunce o sia stata condannata anche con sentenza non definitiva per fatti di vandalismo o danneggiamento volontario di bene mobile o immobile sottoposto a tutela od oggetto di specifiche disposizioni di tutela o sede di aree museali, culturali o espositive, è fatto esplicito divieto, per un periodo da sei mesi a un anno, di avvicinarsi a una distanza inferiore ai dieci metri agli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La trasgressione del divieto comporta l'irrogazione da parte dell'autorità che ha rilevato l'inosservanza della sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 1.000, con

pagamento immediato o entro il settimo giorno decorrente dalla notifica della sanzione presso la residenza o il domicilio della persona; in tale ultimo caso, la sanzione è aumentata del 20 per cento ».

2. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « chiunque distrugge, disperde, » sono inserite le seguenti: « deturpa o imbratta, »;

b) al numero 1), dopo le parole: « di un culto » sono inserite le seguenti: « o edifici sottoposti a tutela come beni culturali o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ».

€ 1,00